

NOVITÀ' INTRODOTTE DAL DM 21 APRILE 2017 n.93 SULLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO (NAWI)

LA PERIODICITÀ' PER STRUMENTI IN USO

La periodicità decorre dalla data di messa in servizio dello strumento, e varia in funzione della tipologia:

1. 1 anno: Per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) come le selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo
2. 2 anni: Altre tipologie di strumenti automatici
3. 3 anni: Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

LA PERIODICITÀ' PER STRUMENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE

- 2 anni : La prima verifica periodica dopo l'installazione di un nuovo strumento deve essere fatta entro due anni dalla data della messa in servizio o della marcatura CE; successivamente la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata in base alla tipologia descritta nel punto precedente.

IL LIBRETTO METROLOGICO CHI DEVE FORNIRLO

- Il fabbricante facoltativamente
- Gli organismi che eseguono la prima verifica periodica dopo l'entrata in vigore del decreto
- La camera di commercio e i Laboratori che eseguono la verifica periodica

CHI DEVE USARLO

- I riparatori per descrivere i loro interventi che comportano la rimozione dei sigilli
- Gli organismi per annotare le verifiche periodiche eseguite e il loro esito
- La Camera di Commercio e i laboratori che eseguono la verifica periodica
- La Camera di Commercio per annotare i controlli casuali e il loro esito

OBBLIGHI DEL TITOLARE IN CASO DI RIPARAZIONE STRUMENTI

- Il titolare dello strumento che è stato riparato indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verifica periodica entro 10 giorni come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti dopo la riparazione, possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verifica periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verifica stessa.

ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA PERIODICA

- Se la verifica periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all'allegato IV (bollino rosso di ESITO NEGATIVO) e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno rosso previsto dall'allegato VI.

OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI (Articolo 8)

- Comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
- Mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- Curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- Conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- Curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. Gli obblighi di cui sopra, sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

ALTRI OBBLIGHI E TEMPISTICHE

- Richiesta da parte del titolare della verifica periodica per scadenza entro 5 giorni prima della scadenza
- Richiesta da parte del titolare della verifica periodica per riparazione entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione
- Obbligo di riparare lo strumento e di sottoporlo a verifica in caso di ordine di aggiustamento da parte della Camera di Commercio entro 30 giorni dalla data del controllo casuale
- Esecuzione della verifica periodica da parte di un organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta
- Comunicazione degli esiti alla Camera di Commercio entro 10 giorni lavorativi dalla data della verifica periodica.

ORGANISMI ACCREDIA

Dal marzo 2019 solamente gli organismi accreditati da ACCREDIA potranno eseguire le verifiche periodiche sugli strumenti approvati per uso legale.

Il Laboratorio Metrologico Barbera Bilance, ha iniziato il percorso di adeguamento alla nuova normativa, operando nel periodo transitorio che terminerà il 18 marzo 2019 con le procedure previste dal DM n.93 ,richiedendo l'accREDITAMENTO.

L'amministratore
(Elio Barbera)
Barbera)

Il responsabile Metrologico
(Jacopo

